



Comune di Torri di Quartesolo

REGOLAMENTO COMUNALE DEI QUARTIERI

Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 14.03.2023

Premessa

1. L'Amministrazione comunale promuove la costituzione dei Comitati di Quartiere, riconoscendo l'impegno e la dedizione dei volontari per il bene pubblico e le attività di aggregazione sociale, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini e dare attuazione all'art. 9 dello Statuto Comunale, che di seguito si riporta:

Art. 9 - Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione.

- a. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di quartiere o di frazione, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza, della gestione del territorio, dello sport e degli altri servizi socio culturale;*
 - b. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza, definita dal regolamento, e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione;*
 - c. Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo il verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.*
 - d. La elezione alle cariche dei suddetti organismi avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme regolamentari che saranno stabilite dal Consiglio Comunale.*
2. Il Comitato di Quartiere, quindi, diventa l'organismo che stimola l'interesse dei cittadini a prendere parte alla vita pubblica, organizza momenti di aggregazione e altre iniziative per favorire la partecipazione dei residenti alle attività socio culturali di interesse comune.

Titolo I – Disposizioni Generali

Articolo 1 – Il Quartiere

1. Il Comune favorisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Il Comune riconosce i Quartieri quali organismi di partecipazione della comunità locale alla vita amministrativa.
3. I Quartieri sono organismi di natura associativa, a base volontaristica, rappresentativi degli interessi delle singole comunità e non hanno scopo di lucro.
4. L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle proprie risorse, mette a disposizione dei Quartieri idonei spazi attrezzati per lo svolgimento della relativa attività.

Articolo 2 – Delimitazione dei Quartieri

1. Il territorio comunale è suddiviso in 10 quartieri, la cui delimitazione e denominazione è individuata nell'allegata planimetria.
2. I Quartieri sono così denominati: Monte Santo – Marola Centro – Arcaro – Prà Spineo – Camisana Ovest – Primavera – Marconi – Casoni – Betulle – Pini.
3. Il numero, la delimitazione e la denominazione dei quartieri sono modificati, su istanza motivata, dal Consiglio Comunale sentiti i Quartieri interessati.

Articolo 3 – Statuto dei Quartieri

1. Ogni Quartiere dovrà dotarsi di uno Statuto e un Atto Costitutivo conforme allo Statuto comunale ed al presente regolamento, da inviare all'Ufficio Segreteria.
2. Nell'eventualità in cui l'Amministrazione riscontri delle violazioni degli statuti dei Quartieri alle norme di legge, allo statuto comunale e al presente regolamento, la stessa indicherà ai Quartieri le modifiche ritenute necessarie per ricondurre il testo statutario a legittimità.

Titolo II - Organizzazione dei Quartieri

Articolo 4 – Organi dei Quartieri

1. Sono organi dei Quartieri:
 - a) il Consiglio di Quartiere;
 - b) il Presidente del Consiglio di Quartiere.
2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, la costituzione e il funzionamento degli organi sono rimessi allo Statuto dei Quartieri.

Articolo 5 – Il Consiglio di Quartiere e il Presidente del Consiglio di Quartiere

1. Il numero dei componenti del Consiglio di Quartiere, definito in ciascuno statuto, non può essere inferiore a 5 e superiore a 11 compreso il Presidente e, in ogni caso, deve essere sempre in numero dispari.
2. I componenti del Consiglio di Quartiere esercitano il loro mandato gratuitamente.
3. Durante la prima seduta, ciascun Consiglio di Quartiere nomina tra i suoi componenti il Presidente a scheda segreta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e lo comunica all'Ufficio Segreteria del Comune.
4. Il Presidente, quindi, una volta nominato dal Consiglio di Quartiere viene convocato dal Sindaco per formalizzare il mandato.
6. Il Presidente invia ogni anno al Sindaco, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione, comprensiva della rendicontazione, sull'attività di Quartiere.

Articolo 6 – Elezioni dei Consigli di Quartiere

1. Il Consiglio di ciascun Quartiere viene eletto dai maggiorenni residenti nel quartiere medesimo, come individuato nell'articolo 2.
2. La prima elezione del Consiglio di Quartiere verrà indetta in collaborazione con gli uffici comunali, dal primo Consiglio di Quartiere previsto dall'atto costitutivo.
3. Le elezioni successive vengono indette dal consiglio uscente dandone comunicazione all'Ufficio Segreteria del Comune.
4. Sono eleggibili tutti i cittadini maggiorenni che siano residenti nel quartiere privilegiando la componente dei giovani e l'applicazione delle pari opportunità.
5. Le elezioni dovranno essere informate a principi di trasparenza e democraticità, al fine di assicurare l'effettiva rappresentatività degli organi elettivi.
6. L'elezione sarà ritenuta valida con un minimo di voti pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto.
7. La carica di componente di Consiglio di Quartiere è incompatibile con quella di Consigliere Comunale, di Assessore e di Sindaco del Comune.
8. Il Consiglio di Quartiere uscente dovrà comunicare all'Ufficio Segreteria del Comune, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni:
 - a. il luogo e gli orari in cui gli eleggibili possono presentare la propria candidatura;
 - b. il luogo e gli orari di votazione per l'elezione del Consiglio.
9. L'Amministrazione Comunale provvederà a dare adeguata pubblicità tramite gli strumenti di comunicazione più opportuni (sito internet, ecc.) delle modalità di svolgimento delle elezioni (orari e date, ubicazione dei seggi, requisiti soggettivi per l'elettorato attivo e passivo e quanto altro ritenuto opportuno e/o necessario).
10. Nei seggi elettorali dovrà essere data adeguata pubblicità ai nominativi dei candidati.
11. I seggi elettorali dovranno essere formati e presieduti da elettori, anche non residenti nel quartiere, comunque non candidati. Dovrà inoltre essere presente anche un rappresentante degli uffici comunali o un componente dell'Amministrazione.
12. Il Presidente del seggio elettorale dovrà dare immediata comunicazione al Sindaco dei risultati delle elezioni.

Articolo 7 – Durata in carica

1. Il Consiglio di Quartiere dura in carica tre anni come il mandato del Presidente la cui durata è pari a quella del Consiglio di Quartiere.
2. Le elezioni del Consiglio di Quartiere non possono avvenire nello stesso semestre solare delle elezioni amministrative comunali.
3. Il Consiglio di Quartiere può essere sciolto solo nei casi previsti al successivo art. 10.
4. I membri del Consiglio di Quartiere restano in carica tre anni e possono essere nominati per più mandati consecutivi.

Articolo 8 – Surroga dei consiglieri di quartiere

1. I Consiglieri di Quartiere per qualsiasi motivo (decadenza, dimissioni, morte, ecc.) cessati dalla carica devono essere surrogati nella prima seduta successiva alla cessazione della carica, con precedenza rispetto a qualsiasi altro argomento all'ordine del giorno.
2. La surroga avviene a favore del primo candidato non eletto; in caso di parità di voti subentra il più anziano di età.
3. Quando a causa degli eventi sopra indicati venga meno la metà o più dei componenti, il Consiglio deve essere rinnovato con nuove elezioni.

Articolo 9 - Potere di gestione dei servizi ed attività delegate

1. Il Consiglio di Quartiere può essere incaricato della gestione e custodia di servizi ed attività di quartiere, tra le quali, a titolo esemplificativo, la gestione delle aree verdi, parchi gioco o altri beni pubblici.
2. L'affidamento, da formalizzare tramite apposita convenzione, dei servizi e delle attività delegate potrà includere, nei limiti consentiti dalla normativa, l'esecuzione di opere loro inerenti o strumentali. La convenzione dovrà indicare l'oggetto, il termine di durata, le eventuali forme di consultazione, i reciproci rapporti economici.

Titolo III – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 10 – Scioglimento dei Consigli di Quartiere

1. Lo scioglimento dei Consigli di Quartiere da parte dell'Amministrazione Comunale previa apposita verifica, è previsto nei seguenti casi:
 - per impossibilità di funzionamento del medesimo protrattasi per oltre sei mesi, attestata da richiesta motivata e firmata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Quartiere;
 - per inosservanza grave del Consiglio di Quartiere delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Lo scioglimento del Consiglio di Quartiere comporta l'automatica decadenza della carica di Presidente.

Articolo 11– Norma di rinvio

1. Ogni aspetto o questione non prevista o disciplinata dal presente regolamento sarà rimessa alla Giunta Comunale.